

## **Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)**

**Modifica del 26 settembre 2014**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2013<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 18 giugno 2004<sup>2</sup> sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

### *Titolo*

Legge federale  
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale  
(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)

### *Titolo prima dell'art. 1*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

*Art. 1, rubrica, nonché frase introduttiva e lett. c*

### **Oggetto**

La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale:

c. di altri testi connessi con la legislazione.

*Inserire prima del titolo della sezione 2*

*Art. 1a*                      Pubblicazione in linea

<sup>1</sup> La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).

<sup>1</sup> FF 2013 6069

<sup>2</sup> RS 170.512

<sup>2</sup> In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettronicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consiglio federale determina le eccezioni.

*Art. 3, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
- b. gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.

*Art. 4, rubrica e lett. c*

Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantionali

Nella RU sono pubblicati:

- c. i trattati intercantionali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).

*Art. 5*                      Pubblicazione mediante rimando

<sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

- a. concernono solo una cerchia ristretta di persone;
- b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o
- d. una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

<sup>2</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

<sup>3</sup> Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

*Art. 6*                    Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

<sup>1</sup> Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

<sup>2</sup> Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.

*Art. 7*                    Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria

<sup>1</sup> I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

<sup>2</sup> I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia.

<sup>4</sup> Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

*Art. 9*

*Abrogato*

*Art. 10 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità competente:

- a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
- b. in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti.

<sup>3</sup> D'intesa con la Commissione di redazione dell'Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell'Assemblea federale al momento della pubblicazione.

*Art. 11*                    Contenuto

La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato:

- a. dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non contengono norme di diritto e concernenti l'approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e
- b. delle costituzioni cantionali.

*Art. 13 cpv. 1 lett. b, c e fbis, nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> Nel Foglio federale sono pubblicati:

- b. i rapporti e i progetti delle commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;
- c. *Abrogata*
- fbis. le istruzioni del Consiglio federale;

<sup>2</sup> Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:

- a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;
- b. decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;
- c. decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

*Titolo prima dell'art. 13a*

#### **Sezione 4a: Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione**

*Art. 13a*

<sup>1</sup> Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:

- a. i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
- b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive ai sensi della legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulla consultazione;
- c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale;
- d. le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

*Art. 14, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 4–6*

Lingue dei testi pubblicati

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all'articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all'articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:

<sup>3</sup> RS 172.061

<sup>4</sup> La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione<sup>4</sup>.

<sup>5</sup> La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 2007<sup>5</sup> sulle lingue.

<sup>6</sup> I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.

#### *Art. 14a* Atti normativi dell'Assemblea federale

<sup>1</sup> La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell'Assemblea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli.

<sup>2</sup> È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di referendum, alla scadenza del termine di referendum e all'entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.

#### *Art. 15* Versione determinante

<sup>1</sup> Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantionali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.

<sup>2</sup> È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.

<sup>3</sup> La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

#### *Art. 16* Versione stampata

<sup>1</sup> I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.

<sup>3</sup> Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.

#### *Art. 16a* Sicurezza dei dati

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

<sup>4</sup> RS 172.061 e 172.061.1

<sup>5</sup> RS 441.1

*Art. 16b* Protezione dei dati

<sup>1</sup> Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.

<sup>2</sup> I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell'ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

*Art. 17*

*Abrogato*

*Art. 18* Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

- a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e
- b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).

*Art. 19* Emolumenti

<sup>1</sup> La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.

*Inserire prima del titolo della sezione 6*

*Art. 19a* Terzi offerenti

Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

*Inserire dopo il titolo della sezione 6*

*Art. 19b*            Esecuzione

<sup>1</sup> La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.

<sup>2</sup> Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

*Coordinamento con la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla consultazione*

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 26 settembre 2014<sup>7</sup> della legge sulla consultazione<sup>8</sup> o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore:

*Art. 13a cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:

- b. i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 2005<sup>9</sup> sulla consultazione;

*Art. 14 cpv. 4*

<sup>4</sup> La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> FF 2014 6249

<sup>8</sup> RS 172.061

<sup>9</sup> RS 172.061

<sup>10</sup> RS 172.061 e 172.061.1

#### IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2014<sup>11</sup>

Termine di referendum: 15 gennaio 2015

<sup>11</sup> FF **2014** 6237

## **Modifica di altri atti normativi**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 21 marzo 1997<sup>12</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Art. 48a cpv. 2*

<sup>2</sup> Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004<sup>13</sup> sulle pubblicazioni ufficiali.

### **2. Legge federale del 28 settembre 1956<sup>14</sup> concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro**

*Art. 14 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

### **3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>15</sup>**

*Art. 116 cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>4bis</sup> Se non può essere debitamente notificata, la decisione di desistenza è da considerarsi tale anche senza pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

- a. il luogo di dimora del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;

<sup>12</sup> RS 172.010

<sup>13</sup> RS 170.512

<sup>14</sup> RS 221.215.311

<sup>15</sup> RS 322.1

- c. il destinatario o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

*Art. 125a* Pubblicazione

<sup>1</sup> La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

- a. il luogo di dimora dell'accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;
- c. l'accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

<sup>2</sup> La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

*Art. 154 cpv. 3*

<sup>3</sup> Alla pubblicazione della sentenza si applica l'articolo 125a. È pubblicato soltanto il dispositivo.

#### **4. Legge del 13 dicembre 2002<sup>16</sup> sulla formazione professionale**

*Art. 19 cpv. 4*

*Abrogato*

#### **5. Legge del 5 ottobre 2007<sup>17</sup> sulle lingue**

*Art. 10 cpv. 1*

<sup>1</sup> I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 2004<sup>18</sup> sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

<sup>16</sup> RS **412.10**

<sup>17</sup> RS **441.1**

<sup>18</sup> RS **170.512**

## **6. Legge federale del 24 marzo 2006<sup>19</sup> sulla radiotelevisione**

*Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> La SSR e le emittenti con una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a devono:

- b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione urgente secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004<sup>20</sup> sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) o tramite pubblicazione straordinaria secondo l'articolo 7 capoverso 4 LPubb.

<sup>19</sup> RS **784.40**

<sup>20</sup> RS **170.512**

